



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 118 del 10 Luglio 2019**

**LEGGI REGIONALI NN. 15 - 16 - 17 - 18 E 19 DEL 4 LUGLIO 2019**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### LEGGI

###### LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 15

Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso ..... 4

###### LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 16

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).....12

###### LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 17

Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti .....18

###### LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 18

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per la fornitura del servizio di energia elettrica relativo agli anni 2016 e 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC.....24

###### LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 19

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all'anno 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC .....28

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 7/1 del 18.6.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 15

**Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1  
(Oggetto e Finalità)

1. La presente legge tutela le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese o rese su incarico affidato dall'amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una società controllata dalla Regione.
2. La presente legge ha altresì l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'evasione fiscale.

Art. 2  
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa, di istanza di intervento diretto o di istanza di deposito prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali è corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell'incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Alle lettere di incarico di cui al comma 1 è allegato un "Documento di sintesi di affidamento degli incarichi" sottoscritto dal committente e da tutti i liberi professionisti incaricati.
3. Il documento di sintesi di affidamento degli incarichi indica tutti i professionisti concorrenti alla definizione della pratica, le loro mansioni ed i rispettivi compensi pattuiti.
4. Eventuali variazioni di accordo economico in corso d'opera sono integrate e sottoscritte tra le parti e comunicate all'ente attraverso il documento di sintesi di affidamento degli incarichi.

5. Ogni qual volta subentri in corso d'opera un professionista non presente nel documento di sintesi di affidamento degli incarichi, il documento è integrato con l'indicazione dei dati del professionista, del compenso e delle mansioni.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini e Collegi professionali della regione Abruzzo, la Giunta regionale approva, per ciascuna tipologia di procedimento, il modello di "Documento di sintesi di affidamento degli incarichi".

#### Art. 3

##### (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento della ricezione della documentazione attestante la fine lavori o comunque alla conclusione dell'iter oggetto di precedenti atti autorizzativi rilasciati o di istanze ad intervento diretto precedentemente pervenute, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti incaricati, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, o sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello definito dalla Giunta regionale, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in pendenza di procedure concorsuali dei soggetti beneficiari delle prestazioni professionali.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni di attuazione, provvedendo anche ad individuare ulteriori fattispecie eventualmente ostative alla produzione dell'attestazione del pagamento dei compensi professionali.

#### Art. 4

##### (Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non trovano applicazione qualora gli interventi di cui all'articolo 2 siano assistiti da contributi pubblici che coprono le spese tecniche.

#### Art. 5

##### (Equo compenso e clausole vessatorie)

1. La Regione, gli enti dipendenti e le società controllate garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti ai professionisti, il diritto all'equo compenso e contrastano l'inserimento delle clausole vessatorie, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia ed, in particolare, dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società controllate. L'atto di indirizzo dispone, in particolare, che:
  - a) negli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, i compensi professionali sono determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara nei casi previsti dalla legislazione statale;
  - b) per gli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la definizione dei compensi e quelli dovuti a coloro che svolgono professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e siano iscritti alle associazioni o in possesso dei requisiti

previsti dalla "normativa tecnica UNI", sono proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenuto conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

- c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale, è introdotto il divieto di clausole vessatorie come definite dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina della professione forense).
3. La Regione promuove l'applicazione degli indirizzi di cui al comma 2 da parte degli enti locali nello svolgimento delle procedure di affidamento degli incarichi professionali.

Art. 6  
(Relazione annuale)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in materia di professioni sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7  
(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti in corso.

Art. 8  
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
**Dott. Marco Marsilio**

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **04 LUGLIO 2019, N. 15** "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso" (in questo stesso Bollettino)

---

## Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

---

## LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

Nuova disciplina della professione forense.

### Art. 13-bis

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  - f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  - g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  - h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  - i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie.
  7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
  8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
  9. [COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205]
  10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Codice dei contratti pubblici.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
  - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
  - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
  - d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono

possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
- 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
- 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.

## DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

## Art. 19-quaterdecies

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:  
"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
  - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  - f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  - g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  - h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  - i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le

medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
  9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
  10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 7/2 del 18.6.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 16

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) il periodo "E' altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti." è sostituito dal seguente:  
"E' altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;
  - b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
  - c) esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile."
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2018 è abrogato.
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:  
"5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio."

**Art. 2**

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:  
"6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione dal mandato."

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:  
"1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali."

## Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:  
"2. Il Consiglio regionale assicura al Garante il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale."
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 24/2018 è abrogato.
3. All'articolo 11, comma 4, della l.r. 24/2018 dopo le parole "l'Assessorato regionale competente" sono aggiunte le parole "con la struttura di supporto al Difensore civico regionale, dell'Osservatorio sociale regionale, e".
4. All'articolo 11 della l.r. 24/2018, è aggiunto il comma 5 bis:  
"5 bis. Per lo svolgimento della propria attività il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e di servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL."

## Art. 5

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 24/2018)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 24/2018 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis  
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:
  - a) la legge regionale 2 giugno 1988, n. 46 (Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore per l'infanzia");
  - b) l'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori)."

## Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 24/2018)

1. L'articolo 13 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 13  
(Disposizioni finanziarie )

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, ed euro 40.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, cui si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2019 pari ad euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse già stanziare e disponibili sul capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.
3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2020-2021, pari ad euro 40.000,00 per ciascun anno, si fa fronte impinguando lo stanziamento del capitolo di spesa 4308 per euro 10.000,00, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.
4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci."

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
**Dott. Marco Marsilio**

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **04 LUGLIO 2019, N. 16**

"Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

### LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1989, N. 15

Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori.

#### Art. 21

#### (Osservatorio permanente della condizione minorile)

[Presso il Settore sanità igiene e sicurezza sociale della Giunta regionale è istituito l'osservatorio permanente della condizione minorile, con i seguenti compiti:

- a) raccolta dati ed elaborazione di studi e progetti nella materia di cui alla presente legge;
- b) assistenza tecnica agli enti locali della Regione;
- c) promozione di atti legislativi ed amministrativi;
- d) realizzazione, in collegamento con la Consulta regionale ([14]), delle funzioni di cui alle lettere a) e b), primo comma, art. 20.

L'osservatorio è composto da:

- a) un sociologo;
- b) uno psicologo;
- c) un pedagogista;
- d) un neuropsichiatra infantile;
- e) un assistente sociale;

f) un operatore di computer.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appartenente alla VII qualifica funzionale.]

## LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 24

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

### Art. 6

(Nomina, requisiti ed incompatibilita')

1. Il Garante e' scelto tra persone, di eta' non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. **E' altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:**
  - a) **laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;**
  - b) **competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;**
  - c) **esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.**
2. Non sono eleggibili:
  - a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
  - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
  - c) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
  - d) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
  - e) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
3. La nomina a Garante non e' cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
4. [La carica di Garante e' altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.]
5. **Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.**

### Art. 8

(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale ed e' rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale e' convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
6. **Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione dal mandato.**

Art. 9  
(Indennita')

1. **Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.**
2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

Art. 11  
(Sede, personale e strutture)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L'Aquila e di Pescara.
  2. **Il Consiglio regionale assicura al Garante il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.**
  3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, **con la struttura di supporto al Difensore civico regionale, dell'Osservatorio sociale regionale, e** con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
  5. [Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.]
- 5-bis. Per lo svolgimento della propria attività il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e di servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.**

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 7/3 del 18.6.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 17

**Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1**

(Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria)

1. Al fine di prevenire il rischio di incendi e migliorare la sicurezza stradale del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle quattro Province per la realizzazione di interventi di manutenzione e pulizia delle banchine e delle scarpate delle Strade Provinciali, volti allo sfalcio di erbe, sterpaglie ed arbusti, alla regolarizzazione delle siepi ed al taglio dei rami che in qualsiasi modo possano arrecare pericolo per la viabilità.
2. Il contributo per l'anno 2019 è quantificato complessivamente in euro 500.000,00 da ripartire equamente tra le quattro Province abruzzesi.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nel capitolo "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" ridenominato in "Intervento regionale a favore delle Province per il perseguimento della sicurezza viaria" n. 171402, nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

**Art. 2**

(Ripristino quota parte delle risorse necessarie ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali)

1. Al fine di ripristinare le risorse necessarie a sostenere i costi scaturenti da eventuali interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali, ai Geni Civili regionali, per l'anno 2019, è concesso un finanziamento per euro 300.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nel capitolo "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali" n. 152101, nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 2.

**Art. 3**

(Disposizioni finanziare articoli 1 e 2)

1. La copertura degli oneri finanziari di cui agli articoli 1 e 2, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 800.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 10, Programma 05, capitolo di spesa denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il perseguimento della sicurezza viaria" n. 171402 per euro 500.000,00;
- b) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo di spesa denominato "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali" n. 152101 per euro 300.000,00;
- c) in diminuzione parte Spesa: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 700.000,00;
- d) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa n. 321940 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" per euro 100.000,00.

#### Art. 4

(Contrasto del fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. La Regione Abruzzo, al fine di continuare a contrastare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l'anno 2019, sostiene le ATER abruzzesi con lo stanziamento di euro 400.000,00.
2. Le ATER regionali possono accedere al finanziamento con le modalità di cui alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)), articolo 55.
3. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 400.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, cap. 151575/1 denominato "Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica", per euro 400.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa n. 321930/1 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" per euro 400.000,00.

#### Art. 5

(Modifica all'art. 4 della l.r. 45/2001)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata."
2. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 6

(Modifica all'art. 16 della l.r. 96/1996)

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è così sostituito: "Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria."

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
**Dott. Marco Marsilio**

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **04 LUGLIO 2019, N. 17**

"Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggив\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

### LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

#### Art. 16

(Subentro nella domanda e nell'assegnazione)

Il diritto di subentro nell'alloggio e' consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. **Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria.**

E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro

giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

#### LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

#### Art. 4 (Durata)

1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.
3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. **L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.**
4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.
6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **04 LUGLIO 2019, N. 17** "Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti" sono i seguenti:*

#### LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

#### Art. 55 (Lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER), presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati [e le autorità di pubblica sicurezza competenti].
2. Il piano di cui al comma 1 contiene l'elenco degli interventi esecutivi finalizzati al recupero della disponibilità degli alloggi con contestuale riassegnazione dei medesimi agli aventi titolo legittimamente collocati in graduatoria. Il Piano deve indicare, altresì, le modalità operative concordate fra i soggetti di cui al comma 1. Hanno priorità per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 4 le esecuzioni dei sequestri preventivi disposti a seguito di querela delle ATER nei confronti degli occupanti abusivi.
3. Nel piano di cui al comma 2, devono essere indicati i costi previsti per ciascun intervento programmato comprensivi di quelli necessari per rendere riassegnabili immediatamente gli alloggi agli aventi titolo.

4. I piani trasmessi dalle ATER sono oggetto di istruttoria da parte della competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni. Le risultanze dell'istruttoria formano oggetto di una graduatoria. Il relativo finanziamento e' attribuito in ordine di graduatoria sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e trasferito alle ATER entro i successivi quindici giorni per consentire l'avvio delle esecuzioni.
5. Agli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate sul capitolo di nuova istituzione UPB 03.01.002 Cap. 151575 denominato "Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica".
6. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 3, COMMA 1, L.R. 9 NOVEMBRE 2011, N. 39]

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 7/5 del 18.6.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 18

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per la fornitura del servizio di energia elettrica relativo agli anni 2016 e 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1**

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 1.888,78 in favore della società cessionaria Banca Farmafactoring SpA Milano e relativo alle fatture emesse da Enel Energia SpA per la fornitura del servizio di energia elettrica relativo agli anni 2016 e 2017 del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC.

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.888,78, nelle risorse allocate nella Missione 1, Programma 3, Titolo 1, capitolo 11433 - articolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
**Dott. Marco Marsilio**

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **04 LUGLIO 2019, N. 18** "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per la fornitura del servizio di energia elettrica relativo agli anni 2016 e 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC" (in questo stesso Bollettino)

---

## Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggив\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

---

## DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

### Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a

deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 7/6 del 18.6.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 04.07.2019, N. 19

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all'anno 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1**

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 199,17, in favore della società Olivetti S.p.A. per il pagamento delle fatture emesse per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all'anno 2017 del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC.

**Art. 2**

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura, per un importo complessivo di euro 199,17, nelle risorse allocate nella missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 11433 - articolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
**Dott. Marco Marsilio**

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **04 LUGLIO 2019, N. 19** "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all'anno 2017 - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC" (in questo stesso Bollettino)

---

## Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggив\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

---

## DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


### Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a

deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)